

D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2021, n. 23;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. in particolare l'art. 18, comma 6 che prevede "Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1 lett. b), del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articolo da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure di VAS nonché i piani, i programmi, i piani attuativi, le varianti correttive e le varianti ordinarie esclusi dalla procedura VAS in conformità alle disposizione di cui al citato decreto legislativo.";

VISTA la nota prot. 20087 del 9 dicembre 2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha trasmesso all'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente il documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.", redatto all'interno di un Tavolo tecnico, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, e formato da Dirigenti del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, dal Presidente dell'INU sezione Sicilia, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, dai rappresentanti della Consulta Regionale dell'Ordine degli Ingegneri, della Consulta Regionale dell'Ordine degli architetti, della Federazione regionale degli Ordini professionali dei Dottori Agronomi e Forestali di Sicilia, del Coordinamento della rete delle professioni tecniche della Sicilia, dell'Ordine Regionale dei Geologi, della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori Sicilia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/SG del 30 novembre 2017 con il quale l'On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, n. 2800 con il quale, in esecuzione delle delibera della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020, all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale

dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il sopra citato documento denominato “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all’art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.”;

RITENUTO di poter condividere il contenuto del sopra citato documento che costituisce parte integrante del presente decreto;

D E C R E T A

Articolo 1

E’ approvato il documento denominato “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all’art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.”.

Articolo 2

Il presente provvedimento verrà pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e D. Lgs. n. 33 del 2013.

SALVATORE CORDARO
2021.12.23 11:28:37
GN SALVATORE CORDARO
CAIT
C-REGIONE SICILIANA
2.5.4.67-VATIT-80012000926
RSA/2048 bin

L'Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro

A tal fine il D.Lgs n. 152/2006 introduce, con l'art. 12, un procedimento di verifica di assoggettabilità. Nell'ipotesi in cui vengono interessati siti della rete Natura 2000, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS viene integrata, come disposto dal comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dalla valutazione d'incidenza secondo le disposizioni dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i.

Dal combinato disposto tra quanto prescritto dalla disposizione sopra riportata e la disciplina introdotta con l'art. 26 commi 20 e 22, come specificata con il D. Dir. n. 116 del 7/07/2021, si evince pertanto che i procedimenti riguardanti le varianti parziali debbano svolgersi secondo la procedura di seguito descritta.

Va chiarito che tali procedure si applicano esclusivamente per le varianti al PUG o al PRG/PdF/PC, redatte in attuazione della L.R. 19/2020, dal momento che le varianti depositate entro la data di entrata in vigore di tale norma si svolgono secondo le procedure previgenti, ancorché discendenti da norme di legge abrogate.

1.5.1 Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche

L'Autorità ambientale competente in materia di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche è il Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente (Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020).

1.5.2 Varianti urbanistiche. Casi di esclusione

Sono escluse dalla verifica di assoggettabilità e dalla Vas, tranne i casi in cui vengono interessati siti di Rete Natura 2000, le varianti urbanistiche di seguito esplicitate:

- a) le rettifiche di errori materiali orientate ad uniformare tra loro gli elaborati dello strumento urbanistico vigente, secondo i criteri specificati nel piano stesso;
- b) le varianti al PRG finalizzate alla reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o che non comportino modifiche alle previgenti destinazioni d'uso delle aree, agli indici e parametri quantitativi delle Norme tecniche d'attuazione del Piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici.
- c) l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- d) l'adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano paesaggistico;
- e) le varianti rese necessarie a seguito della approvazione dei Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all'art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino esclusivamente il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti;
- f) le varianti riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti che non determini aumento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.

Dal momento che la procedura di VAS si applica ai processi di pianificazione e programmazione e non alla progettazione di opere singole, non sono soggetti alla procedura di VAS né alla verifica di assoggettabilità i procedimenti riguardanti la approvazione di progetti anche nel caso in cui prevedano la introduzione per legge di varianti urbanistiche.

Tale esclusione risulta disciplinata con chiarezza a seguito della modifica introdotta dall'art. 50, comma 1, della Legge n. 120 del 2020, alla originaria stesura dell'art. 6 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006, che in conseguenza così recita:

“Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”.